

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1959)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1975

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, prevedeva che al concorso a posti di direttore didattico potessero partecipare anche i maestri che avessero prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo.

Tale norma non è stata recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola. Infatti, mentre l'articolo 7 di detto decreto del Presidente della Repubblica prevede per l'ammissione a tutti i concorsi, quindi anche a quelli magistrali, il possesso del diploma di laurea per il reclutamento del personale insegnante, i successivi articoli 24 e 25 prevedono che a posti di direttore didattico siano ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole, forniti di laurea o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Nel successivo articolo 133, contenente norme particolari per concorsi a posti direttivi, sono previste agevolazioni, nella pri-

ma applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, per alcune categorie di personale ai fini della partecipazione a detti concorsi, senza però che sia fatto alcun riferimento alla succitata norma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. Si dovrebbe pertanto dedurre che essa è da ritenersi abrogata.

D'altra parte è da osservare che nell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 si prescrive che, fino a quando tutti i docenti non avranno conseguito una formazione universitaria, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, continueranno ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle vigenti leggi (quindi anche il diploma magistrale). In mancanza di qualsiasi disposizione transitoria per i concorsi a direttore didattico, appare giusto prevedere, sempre in via transitoria, che venga riaffermata con apposita legge la validità della norma che permette ai maestri

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non laureati con 12 anni di servizio di ruolo di partecipare ai concorsi per direttore didattico. Si tratta di una temporanea validità destinata a cessare non appena diventerà operante la norma che prescrive il possesso della laurea per tutti i docenti ai fini della partecipazione ai vari concorsi per l'insegnamento e, quindi, per quelli direttivi.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra considerazione è dettato dall'interesse esclusivo della scuola, poichè l'applicazione della norma, che si vuole reintrodurre transitoriamente nella nostra legislazione scolastica, ha consentito a non pochi insegnanti elementari di diventare eccellenti direttori didattici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunto il seguente:

« Fino all'attuazione dell'articolo 7 del presente decreto è consentita, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la partecipazione ai concorsi di direttore didattico anche dei maestri che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo ».